

STATUTO

**ALL TOGETHER SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA
A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORISTANO OR VIA G. GARIBALDI
51

Numero REA: OR - 132114

Codice fiscale: 01121360950

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "C" AL N. 71229/40919 DI REPERTORIO	
	STATUTO DELLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	
	"ALL TOGETHER SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L."	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA	
	ARTICOLO 1 Denominazione	
	È costituita una Società a responsabilità limitata denominata	
	"ALL TOGETHER Società Sportiva Dilettantistica a R.L." in bre-	
	ve "ALL TOGETHER S.S.D. a R.L.", d'ora in poi Società.	
	ARTICOLO 2 Sede	
	La Società ha sede nel Comune di Oristano (OR), all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprime-	
	re ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, fi-	
	liali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)	
	ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di	
	cui al comma precedente. Spetta invece ai Soci deliberare la	
	istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede	
	in Comune diverso da quello di cui al comma precedente.	
	ARTICOLO 3 Oggetto	
	La Società è senza fine di lucro e ha per oggetto l'esercizio	
	in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di	
	attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazio-	
	ne, la didattica, la preparazione, l'assistenza all'attività	
	sportiva dilettantistica ed in particolare delle seguenti at-	

	tività sportive:	
	- discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto,	
	nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e	
	delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle	
	prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli	
	stessi scopi;	
	- sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati	
	dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico	
	Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico pres-	
	so i quali intenderà affiliarsi a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo triathlon, corsa, nuoto pinnato, apnea ed in genera-	
	le tutte le attività sportive riconosciute dal CONI.	
	La Società potrà svolgere attività diverse da quelle descritte	
	nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secon-	
	dario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che	
	rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge.	
	Per l’attuazione dell’oggetto sociale e per la realizzazione	
	degli scopi sociali, la Società potrà effettuare:	
	- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, non-	
	ché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni	
	altra attività sportiva dilettantistica nel quadro, con le fi-	
	nalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del	
	Coni e dei suoi organi, e degli enti di promozione sportiva da	
	esso riconosciuti;	
	- l'esercizio di tutte le altre attività sportive dilettanti-	

	stiche che la società intende praticare;	
	- l'organizzazione ed attuazione di programmi didattici per la	
	formazione e la preparazione di squadre dilettantistiche ed	
	amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle discipline	
	sportive;	
	- la gestione di palestre, campi, piscine e centri o strutture	
	tecnico - sportive per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfe-	
	zionamento delle discipline sportive nel cui ambito opera;	
	- l'organizzazione di campus sportivi estivi, comprese tutte	
	le attività ad essi connesse;	
	- lo svolgimento di operazioni ed attività relative all'am-	
	pliamento, attrezzamento e miglioramento degli impianti spor-	
	tivi ove la stessa opera;	
	- l'organizzazione di attività di salvataggio costiero, d'alto	
	mare, sui laghi, sui corsi d'acqua e nelle piscine;	
	- istruzione, formazione e preparazione dei candidati agli	
	esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salva-	
	taggio;	
	- il compimento di operazioni di acquisto di immobili da de-	
	stinare allo svolgimento delle attività sportive di cui	
	all'oggetto sociale;	
	- la promozione, l'organizzazione, la partecipazione e la ge-	
	stione di manifestazioni sportive, e di ogni altra attività	
	connessa allo sport dilettantistico;	
	- l'organizzazione e la gestione di eventi sportivi dilettan-	

	tistici;	
	- l'esercizio delle attività di carattere ricreativo ed educa-	
	tivo purché' strettamente connesse e strumentali alle attività	
	di cui sopra;	
	- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di tutti gli arti-	
	coli inerenti alle attività sportive esercitate ed esercitabi-	
	li;	
	- la gestione di punti di ristoro foresteria ed alloggio pres-	
	so impianti sportivi e non;	
	- la gestione di spazi aperti e attività quali colonie estive	
	centri ricreativi e ogni altra attività che sia di compendio o	
	ausilio alle attività sportive dilettantistiche esercitate in	
	particolar modo quelle connesse all'acqua, ovvero tutte le at-	
	tività natatoria sia in acque chiuse che aperte;	
	- la costruzione o la ristrutturazione in economia e mediante	
	appalto di beni immobili ed impianti sportivi;	
	- l'assunzione in proprio della gestione di impianti sportivi,	
	ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrut-	
	ture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in	
	concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti pri-	
	vati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero	
	l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;	
	- la gestione di servizi accessori agli impianti sportivi qua-	
	li, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di:	
	bar, punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, an-	

	che in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ri-	
	cevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci	
	interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi	
	affini;	
	- lo svolgimento di attività di allestimento e di gestione di	
	stabilimenti balneari, di servizi ed attività culturali, turi-	
	stiche ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva	
	dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori	
	dello sport dilettantistico, ed alla conoscenza delle disci-	
	pline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi	
	di spettacolo;	
	- la gestione di servizi di riabilitazione fisica e motoria;	
	- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine	
	utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;	
	- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre	
	Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgo-	
	no attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi del-	
	le Federazioni sportive Nazionali;	
	- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interes-	
	sati alle attività di cui sopra, anche attraverso	
	l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio	
	dell'attività sportiva e ricreativa.	
	La Società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in	
	modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni	

	ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie, non	
	nei confronti del pubblico e commerciali, nonché potrà assume-	
	re, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in	
	altre imprese, enti, Società o consorzi di imprese aventi og-	
	getto analogo, affine o connesso al proprio, comunque nel ri-	
	spetto della legge.	
	La Società intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto	
	e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle	
	direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello	
	Sport nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione	
	Nuoto e degli Organismi sportivi presso i quali provvederà ad	
	affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti	
	disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indi-	
	cati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni	
	che le autorità federali dovessero prendere in tutte le ver-	
	tenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti	
	all'attività sportiva.	
	ARTICLO 4 Durata	
	La durata della Società è stabilita sino al 31 DICEMBRE 2050 e	
	può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.	
	TITOLO II - CAPITALE - STRUMENTI E FINANZIAMENTO -	
	PARTECIPAZIONE SOCIALE	
	ARTICOLO 5 Capitale, apporti dei Soci e titoli di debito.	
	Il Capitale Sociale è di euro 17.150,00 (diciassettemilacento-	
	cinquanta). Sono ammessi conferimenti diversi dal denaro, pur-	

	ché nel rispetto della legge.	
	Le partecipazioni dei Soci possono essere determinate anche in	
	misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in	
	sede di costituzione che di modifiche del Capitale Sociale.	
	Il capitale può essere aumentato o ridotto solamente in forza	
	di deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza prevista	
	per legge; per le decisioni si applicano gli artt. 2481 e se-	
	guenti del c.c.	
	I Soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale	
	mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle par-	
	tecipazioni dagli stessi possedute.	
	Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., è attribuita ai	
	Soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di	
	aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante of-	
	ferta di quote di nuova emissione a terzi. In tale circostan-	
	za, spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il	
	diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.	
	La Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamen-	
	ti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rim-	
	borso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare	
	referimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra	
	il pubblico.	
	Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione	
	la disposizione dell'art.2467 c.c.	
	È attribuita alla competenza dei Soci l'emissione dei titoli	

	di debito di cui all'art. 2483 c.c.	
	ARTICOLO 6 Domiciliazione	
	Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si	
	intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro	
	delle Imprese; è onere del Socio comunicare il cambiamento del	
	proprio domicilio.	
	ARTICOLO 7 Trasferimento delle partecipazioni	
	per atto tra vivi	
	Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi	
	al valore nominale nel rispetto del divieto di distribuzione,	
	anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione.	
	ARTICOLO 8 Morte del Socio	
	In caso di morte di uno dei Soci gli altri debbono decidere	
	se:	
	- liquidare la quota agli eredi, nel rispetto del divieto di	
	distribuzione, anche in forma indiretta, dei proventi dell'at-	
	tività sociale;	
	- continuare la Società con gli stessi (in questo caso la So-	
	cietà potrà proseguire, anche con uno, più o tutti gli eredi	
	del defunto);	
	- sciogliere la Società.	
	In caso di liquidazione della quota gli eredi avranno diritto	
	al rimborso del solo valore del capitale conferito in Società.	
	il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato dalla	
	Società ai successori del defunto entro centottanta giorni	

	dalla morte del Socio.	
	Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della	
	partecipazione del Socio defunto saranno assunte dai Soci ai	
	sensi del successivo art. 10, senza tener conto, ai fini del	
	calcolo della maggioranza, della partecipazione del Socio de-	
	funto.	
	In caso di continuazione della Società con più eredi del Socio	
	defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.	
	ARTICOLO 9 Recesso	
	Ai Soci spetta il diritto di recesso ai sensi e nei casi pre-	
	visti e imposti dalle leggi vigenti.	
	Al Socio receduto sarà rimborsato il solo valore del capitale	
	conferito in Società non applicandosi quindi la disciplina di	
	cui al terzo comma dell'art. 2473 c.c.	
	Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comuni-	
	cazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica cer-	
	tificata (PEC).	
	Se il recesso è dovuto ad una decisione dei Soci, la raccoman-	
	data o la PEC deve essere inviata entro trenta giorni dall'i-	
	scrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla	
	trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisio-	
	ne che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del	
	Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti	
	al procedimento.	

	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisio-	
	ne, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del Socio.	
	L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti	
	che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta	
	giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunica-	
	zione è pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del	
	diritto di recesso deve essere fatta annotazione presso il Re-	
	gistro delle Imprese.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del	
	recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero	
	se è deliberato lo scioglimento della Società.	
	TITOLO III - DECISIONE DEI SOCI	
	ARTICOLO 10 Decisione dei Soci	
	I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo	
	del Capitale Sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei Soci, salvo quanto previsto dal presente Sta-	
	tuto nonché dalla legge, ed in particolare dall'art. 2479,	
	comma 4, cod. civ., possono essere adottate, oltre che in sede	
	Assembleare, mediante consultazione scritta o consenso espres-	
	so per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai	

	Soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione ed il consenso alla stessa.	
	ARTICOLO 11 Assemblea dei Soci	
	È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video col-	
	legati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato	
	atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	alla sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	

	saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
	dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quan-
	ti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riu-
	nione.
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, qualora
	nominato, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o,
	in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona designata
	dagli intervenuti. L'Assemblea, sia in prima che in seconda
	convocazione, costituita a norma di legge, delibera con le
	maggioranze previste dal codice civile. Le deliberazioni
	dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal
	Presidente e dal Segretario se nominato o dal notaio, con le
	indicazioni e le modalità di cui all'art. 2375 c.c.
	ARTICOLO 12 Consultazione scritta
	In caso di procedura di consultazione scritta, viene comunica-
	to a tutti i Soci, a tutti gli amministratori ed ai componenti
	dell'Organo di Controllo, ove nominati, il testo della deci-
	sione da adottare, allegando l'eventuale parere dell'Organo di
	Controllo, fissando inoltre un termine, non inferiore a otto
	giorni, entro il quale il Socio deve far pervenire presso la
	sede sociale il proprio consenso o il proprio dissenso alla
	stessa, o l'astensione espressa.
	La comunicazione e i conseguenti consensi, dissensi o asten-
	sioni devono risultare comunque da documento sottoscritto dal
	Socio.

	L'Organo Amministrativo, dopo aver accertato i risultati della	
	votazione, procederà alla redazione di un apposito verbale,	
	inserito nel libro delle decisioni dei Soci da cui devono ri-	
	sultare la data (che corrisponde a quella dell'ultima dichia-	
	razione pervenuta tempestivamente), l'argomento oggetto di de-	
	cisione, le risultanze della decisione, l'indicazione dei Soci	
	favorevoli, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi,	
	l'indicazione del motivo della loro decisione.	
	Deve essere assicurato a ciascun Socio il diritto di parteci-	
	pare alla decisione e tutti gli aventi diritto devono ricevere	
	un'adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, e	
	regolarmente sottoscritta, da parte di tanti Soci che rappre-	
	sentino più della metà del Capitale Sociale.	
	ARTICOLO 13 Consenso espresso per iscritto	
	In caso di procedura di consenso espresso per iscritto, cia-	
	scun Socio dichiara chiaramente di aver ricevuto un'adeguata e	
	preventiva informazione sull'argomento oggetto di decisione ed	
	esprime il suo consenso o il suo dissenso o l'astensione su di	
	una proposta di decisione comunicatagli in precedenza. Tale	
	dichiarazione dovrà pervenire presso la sede sociale entro e	
	non oltre venti giorni dal ricevimento della prima dichiara-	
	zione.	
	L'Organo Amministrativo, accertato il risultato della votazio-	
	ne, procederà alla redazione di un apposito verbale, inserito	

	nel libro delle decisioni dei Soci da cui devono risultare: i	
	Soci favorevoli, contrari ed astenuti, l’argomento oggetto di	
	decisione, le risultanze della decisione, la data in cui si è	
	formata la decisione (che corrisponde a quella dell'ultima di-	
	chiarazione pervenuta tempestivamente), e le eventuali osser-	
	vazioni o dichiarazioni, se richiesto da uno o più soci.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, e	
	regolarmente sottoscritta, da parte di tanti Soci che rappre-	
	sentino più della metà del Capitale Sociale.	
	ARTICOLO 14 Diritto di voto	
	Ciascun Socio, iscritto nel Registro delle Imprese, ha un di-	
	ritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al Capita-	
	le.	
	Il Socio titolare di partecipazione per la quale esprime di-	
	sposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di	
	voto, non può partecipare alle decisioni dei Soci.	
	ARTICOLO 15 Convocazione dell’Assemblea	
	L’Assemblea dei Soci è convocata dall’Organo Amministrativo,	
	anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante av-	
	viso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l’adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta	
	elettronica (in modo da assicurare la tempestiva informazione	
	sugli argomenti da trattare), fatto pervenire agli aventi di-	
	ritto al domicilio, completo dei relativi dati, risultante dal	
	Registro delle Imprese.	

	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, e potrà essere prevista una diversa data di seconda	
	convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in	
	prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente co-	
	stituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le	
	medesime maggioranze previste per la prima convocazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si repu-	
	ta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero	
	Capitale Sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di Con-	
	trollo, se nominato, è presente o informato della riunione e	
	non si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Se gli amministratori o l'Organo di Controllo, se nominato,	
	non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rila-	
	sciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli at-	
	ti della Società, nella quale dichiarano di essere informati	
	della riunione nonché su tutti gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	ARTICOLO 16 Delega	
	Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può	
	farsi rappresentare per delega scritta da altre persone, non	
	necessariamente socie, nei modi e con i limiti di legge.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di	
	intervento all'Assemblea anche per delega.	
	ARTICOLO 17 Amministratori	

	La Società può essere amministrata, alternativamente, su deci-
	sione dei Soci in sede della nomina:
	a) da un Amministratore Unico;
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque
	amministratori, secondo il numero determinato dai Soci.
	Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci.
	É fatto divieto agli amministratori della società di ricoprire
	qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive di-
	lettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva
	Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione
	Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciu-
	ti dal CIP.
	Restano fermi, inoltre, gli altri divieti e le incompatibilità
	di legge.
	ARTICOLO 18 Durata della carica, revoca, cessazione
	Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica fino
	a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai Soci al
	momento della nomina.
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha
	effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è
	stato ricostituito.
	Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la
	maggioranza degli amministratori, o la metà nel caso di numero
	pari, si intende decaduto l'intero consiglio. In tale ipotesi
	gli altri consiglieri devono, entro dieci giorni, convocare

	l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.	
	ARTICOLO 19 Consiglio di Amministrazione	
	Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un Presidente.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere	
	adottate in adunanza collegiale, mediante consultazione scrit-	
	ta o mediante consenso espresso per iscritto. In tal caso dai	
	documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare	
	con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il con-	
	senso alla stessa.	
	ARTICOLO 20 Adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	Con riguardo all'adunanza collegiale, il Presidente convoca il	
	Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne	
	coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori	
	siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito con lettera	
	raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica in modo da	
	assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trat-	
	tare a tutti gli amministratori, i componenti dell'Organo di	
	Controllo e revisori, se nominati, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio di Ammini-	
	strazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove,	

19 di 28

	successivo. Le decisioni mediante consultazione scritta del	
	Consiglio di Amministrazione sono assunte con i voti favorevo-	
	li della maggioranza dei consiglieri in carica.	
	Spetta al Presidente redigere un verbale che indicherà i con-	
	siglieri favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è	
	formata la decisione (che corrisponde a quella dell'ultima ri-	
	sposta tempestivamente effettuata); eventuali dichiarazioni o	
	osservazioni relative all'argomento oggetto della consultazio-	
	ne. Tale verbale sarà poi trascritto ad opera dello stesso	
	Presidente nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	ARTICOLO 22 Decisioni dell'Organo Amministrativo mediante	
	consenso espresso per iscritto	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazio-	
	ne resa da ciascun amministratore con esplicito e chiaro rife-	
	rimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il	
	consigliere consenziente dichiara di essere stato adeguatamen-	
	te e preventivamente informato.	
	I consensi o i dissensi o le astensioni possono essere tra-	
	smessi presso la sede della Società o al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la prova dell'avvenuta ricezione, regolarmente sotto-	
	scritto dall'autore.	
	Le decisioni mediante consenso espresso per iscritto del Con-	
	siglio di Amministrazione sono assunte con i voti favorevoli	
	della maggioranza dei consiglieri in carica e successivamente	

	comunicare all'Organo di Controllo, ove nominato.	
	Spetta al Presidente redigere un verbale che indicherà i con-	
	siglieri favorevoli, contrari ed astenuti, la data in cui si è	
	formata la decisione (che corrisponde alla data dell'ultima	
	dichiarazione tempestivamente effettuata) ed eventuali dichia-	
	razioni o osservazioni relative all'argomento oggetto della	
	decisione. Tale verbale sarà poi trascritto ad opera dello	
	stesso Presidente nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori, allegando l'eventuale parere dell'Organo di Controllo.	
	ARTICOLO 23 Poteri dell'Organo Amministrativo	
	L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della Società, salvo quelli che per legge o	
	per Statuto sono riservati ai Soci.	
	Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato ese-	
	cutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o	
	più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso	
	si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto	
	e sesto dell'art. 2381 c.c.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.	
	2475, quinto comma, c.c. ed in genere quanto non consentito	
	dalla legge.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per	
	il compimento di determinati atti o categorie di atti, deter-	
	minandone i poteri.	

ARTICOLO 24 Rappresentanza		
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale e generale	
	della Società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappre-	
	sentanza legale e generale della Società spetta al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori	
	delegati eventualmente nominati, nell'ambito dei poteri loro	
	conferiti.	
	La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori,	
	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al li-	
	quidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli	
	eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le	
	modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.	
ARTICOLO 25 Compensi degli amministratori		
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	Agli amministratori potrà essere attribuito un compenso annuo	
	da determinarsi dai Soci con decisione valida fino a modifica,	
	o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa,	
	nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla legge.	
	I Soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori	
	un'indennità annuale, nonché determinare un'indennità per la	
	cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il	

relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei Soci, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla legge.

ARTICOLO 26 Organo di Controllo

Nei casi in cui la legge prevede l'obbligo della presenza dell'Organo di Controllo, questo sarà nominato e funzionante a norma di legge. Il compenso è determinato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 27 Revisione legale

La revisione legale sulla Società, se obbligatoria per legge, è esercitata dall'Organo di Controllo, i cui membri dovranno essere Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Assemblea potrà, tuttavia, attribuire la revisione legale ad un Revisore o ad una Società di revisione iscritta nell'apposito Registro.

ARTICOLO 28 Consiglio Sportivo

In seno alla società potrà essere eletto il Consiglio Sportivo, composto da tre a cinque membri, organo di consultazione dell'organo di Amministrazione e con funzioni operative nell'ambito delle attività sportive, senza peraltro poteri di rappresentanza esterna della società se non nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali la società intenderà affiliarsi.

I membri, scelti anche fra non soci, verranno nominati

	dall’Organo di amministrazione, che ne determinerà anche il	
	numero e la durata. Del Consiglio Sportivo farà parte di di-	
	ritto presiedendolo, il Presidente della società o	
	l’Amministratore Unico. I membri sono rieleggibili e durano in	
	carica per il tempo stabilito all’atto della nomina.	
	In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, l’organo	
	amministrativo provvederà alla sua sostituzione. Il nuovo	
	eletto durerà in carica fino alla scadenza del mandato degli	
	altri consiglieri.	
	Il Consiglio Sportivo è organo consultivo dell’organo ammini-	
	strativo in merito a tutti gli argomenti di carattere sportivo	
	sui quali di volta in volta l’organo amministrativo riterrà di	
	investirlo. I pareri espressi dal Consiglio Sportivo peraltro	
	non saranno vincolanti per l’organo amministrativo.	
	Il Consiglio Sportivo, inoltre, avrà funzione operativa	
	nell’ambito delle attività sportive, occupandosi	
	dell’ottimizzazione e della valorizzazione delle discipline ed	
	attività sportive svolte dalla società, coordinando le singole	
	iniziative.	
	TITOLO IV – LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO	
	ARTICOLO 29 Bilancio e utili	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno.	
	Il bilancio è presentato ai Soci entro il termine di centoven-	
	ti giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo la pos-	

	sibilità di un maggior termine non superiore a centottanta	
	giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2364	
	c.c., secondo comma.	
	L’Assemblea determinerà la destinazione specifica degli even-	
	tuali utili di bilancio che dovranno essere interamente rein-	
	vestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle fi-	
	nalità di cui al precedente art. 3, salve le riserve di legge	
	se dovute.	
	Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in	
	alcun caso, essere distribuiti fra i soci, anche in forme in-	
	dirette.	
	TITOLO V - SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 30 Scioglimento e liquidazione	
	La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L’Assemblea, convocata dall’Organo Amministrativo, delibererà:	
	il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidato-	
	ri, le regole di funzionamento del collegio; la nomina dei li-	
	quidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappre-	
	sentanza della Società; i criteri in base ai quali deve svol-	
	gersi la liquidazione; i poteri dell’organo liquidativo e gli	
	eventuali limiti.	
	In caso di scioglimento della Società, resta fermo l'obbligo	
	di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio ed in genere	
	gli obblighi di legge.	

	ARTICOLO 31 Clausola Compromissoria	
	Tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e la	
	Società, gli amministratori, i liquidatori o l’Organo di Con-	
	trollo, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico	
	nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti	
	o dell’Ordine degli Avvocati del Distretto nel cui ambito ha	
	sede la Società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata	
	in forma scritta dalla parte più diligente.	
	La sede dell’arbitrato è stabilita, nell’ambito della Provin-	
	cia in cui ha sede la Società, dall’arbitro nominato.	
	L’arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni for-	
	malità di procedura e decide secondo diritto entro novanta	
	giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese	
	dell’arbitrato.	
	La presente clausola compromissoria non si applica alle con-	
	troversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligato-	
	rio del Pubblico Ministero e alle controversie che in base	
	agli Statuti delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione	
	sportiva a cui la Società partecipa sono demandate a specifici	
	organi di composizione delle liti.	
	ARTICOLO 32 Disposizioni applicabili	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa ri-	
	ferimento alle norme dettate dal codice civile e dalla legge,	
	anche speciale, ivi compreso il D. Lgs. 36/2021 e successive	

27 di 28

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.